ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA

REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI PER I CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO

Art. 1 - Finalità

Il presente Regolamento disciplina la facoltà degli studenti di ottenere il riconoscimento di attività formative, professionali e artistiche esterne e/o interne ad Accademia, sia pregresse, sia svolte durante il periodo di iscrizione al corso di studi.

Art. 2 - Definizioni

1) A un credito formativo accademico corrispondono 25 ore di impegno per studente.

2) La quantità media di impegno di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 crediti.

3) Rispetto all'impegno complessivo di ciascun credito, di norma viene assegnato:

a. Alle lezioni teoriche il 30% delle ore;
b. Alle attività teorico-pratiche il 50% delle ore;
c. Alle attività di laboratorio il 100% delle ore.

4) I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto prevista dal Regolamento Didattico.

Art. 3 - Attività per le quali è possibile il riconoscimento dei crediti

1) I crediti acquisiti presso Università, istituti AFAM, enti riconosciuti italiani ed esteri o presso Accademia in altro corso di diploma accademico, possono essere riconosciuti - totalmente o parzialmente - secondo:

- la medesima denominazione disciplinare;

  e/o
- il medesimo Settore Artistico Disciplinare (SAD);

  e/o
- affinità didattiche e di contenuto.

2) Possono essere riconosciuti i crediti conseguiti all'estero nell'ambito di programmi di mobilità.

3) Possono essere riconosciute come crediti le attività formative per le quali non sussiste riferimento a insegnamenti e/o settori scientifico-disciplinari. In tal caso, è valutato il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e degli obiettivi formativi del corso di studi.

4) Possono essere riconosciute come crediti le conoscenze e abilità maturate in attività professionali, artistiche, di ricerca e di tirocinio.

5) Possono essere riconosciute conoscenze e abilità certificate.

6) Di tutte le dette tipologie di attività, lo studente deve produrre idonea documentazione come indicato nella domanda di riconoscimento crediti. In particolare, in caso di crediti acquisiti presso Università, istituti AFAM o enti riconosciuti italiani ed esteri, la domanda di riconoscimento dovrà riportare anche il programma di studio.

7) In caso di riconoscimento parziale dei crediti, l'organo preposto darà indicazioni per il completamento del percorso.

8) All'inizio di ciascun anno accademico lo studente può chiedere di frequentare nell'ambito delle attività a scelta dello studente e senza oneri di spesa per Accademia attività non programmate dall'Istituzione per cui è necessaria approvazione preventiva da parte dell'organo competente, quali:

a) attività formative attinenti al corso di studi al quale lo studente è iscritto svolte esternamente ad Accademia (seminari, masterclass, laboratori, corsi di perfezionamento);
b) attività artistiche, professionali, di ricerca e di tirocinio svolte autonomamente ed esternamente ad Accademia;
c) corsi relativi a singoli insegnamenti attivati presso istituti italiani o esteri di alta formazione.

Art. 4 - Modalità per richiedere il riconoscimento dei crediti

1) La facoltà di riconoscimento di crediti è esercitabile esclusivamente a domanda dello studente.

2) La domanda di riconoscimento crediti, corredata dalla documentazione richiesta, dovrà pervenire entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuta immatricolazione inviando la documentazione alla segreteria didattica. Il Consiglio di Corso darà riscontro entro e non oltre 40 giorni dalla richiesta.

3) I richiedenti con titoli di studio ottenuti in paesi esteri e/o ivi residenti dovranno presentare i documenti richiesti riconosciuti legalmente e con traduzione in italiano.

4) La valutazione e l'eventuale riconoscimento crediti avverranno entro e non oltre 40 giorni dalla richiesta.

5) In caso di trasferimento da altre Università, istituti AFAM o enti riconosciuti italiani ed esteri, l'organo preposto, entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, valuta l'attinenza della carriera dello studente e qualora il trasferimento venga accolto determina l'ulteriore svolgimento della carriera, valutando il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti e indicando l'eventuale obbligo formativo aggiuntivo da assolvere nei tempi stabiliti.

6) Non sono accettate le domande di trasferimento di studenti che debbano sostenere la sola prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

Art. 5 - Commissione per il riconoscimento crediti

1) Il Consiglio di Corso è l'organo preposto a valutare i crediti e gli obblighi formativi aggiuntivi degli studenti ammessi e/o iscritti al corso di studi che presentano domanda di riconoscimento.

2) Il Consiglio di Corso delibera sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Didattico Generale, dal presente Regolamento e sulla base di eventuali altre indicazioni che il Consiglio ritiene opportuno fissare, anche sentiti i pareri dei docenti del corso di studi e del Consiglio Accademico.

ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA

MODULO RICHIESTA RICONOSCIMENTO CREDITI

Corso di Diploma Accademico di Primo Livello in Danza Classica a Indirizzo Tecnico-Didattico

Il/La Sottoscritto/a_____CF_____

Nato/a a:_____Prov (_____), il _____

Cell_____ E-mail _____ iscritto/a al:

□ I anno

□ II anno

□ III anno

del *Corso di Diploma Accademico di Primo Livello in Danza Classica a Indirizzo Tecnico-Didattico* chiede il riconoscimento dei seguenti crediti formativi:

Istituto di provenienza	**Denominazione disciplina**	**Monteore corso**	**CFA/CFU**	**Settore scientifico/artistico disciplinare**

1. **Attività lavorativa svolta attinente al corso di studio (allegare autocertificazione e curriculum vitae formato europass)**

Specificare tipologia attività svolta	Periodo e monteore	Ente, Luogo e tipologia contrattuale

2. **Lingua inglese (allegare idonea certificazione rilasciata)**

Nome Certificato	Rilasciato da (nome Scuola)	Data

***

Sono consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

Firma _____; il, _____